

**REGOLAMENTO IN
MATERIA DI INCENTIVI PER LE
FUNZIONI TECNICHE**

(Articolo 113, comma 3, D.lgs. 50/2016 e s.m. e i.)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

[N. 19 DEL 01/09/2017](#)

Sommario

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI	3
Art. 2 - DEFINIZIONI.....	4
Art. 3 - COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO EX ART. 113, c. 2, D.LGS. 50/2016 – RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE.....	5
Art. 4 - FONDO PER L’INNOVAZIONE.....	7
Art. 5 - PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO ATTIVITA’ DEL RUP.....	7
Art. 6 - RAPPORTI CON ALTRI ENTI PUBBLICI.....	8
Art. 7 - DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO	8
Art. 8 - DECURTAZIONI DELL’INCENTIVO AL PERSONALE INTERESSATO	9
ART. 9 - ONERE PER L’ISCRIZIONE PROFESSIONALE	9
ART. 10- ASSICURAZIONI	10
Art. 11 - DISPOSIZIONI VARIE	10
Art. 12 - RINVIO	10
Art. 13 - REVISIONI PERIODICHE DEL REGOLAMENTO	10
Art. 14 - ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ	10

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione dell'incentivi per funzioni tecniche (d'ora in avanti denominato anche "Fondo") di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 di cui si riporta il contenuto.

Art. 113 Incentivi per funzioni tecniche - in vigore dal 19 aprile 2016

1. *Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.*

2. *A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.*

3. *L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale*

4. *Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.*

5. *Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.*

L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell'Amministrazione e un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori e opere pubbliche e per l'acquisizione di servizi e forniture all'interno degli stessi uffici, con conseguenti minori costi per l'Amministrazione relativi ad incarichi a professionisti esterni.

Per la sua ripartizione deve essere richiamato anche l'art. 31 c. 12 D. Lgs. 50/2016:

"Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113".

Infine l'art. 102 c. 6 D.lgs. 50/2016 nel disciplinare l'attività di collaudo per i lavori, le forniture ed i servizi prevede:

"Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8."

Art. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a. "PROGETTO": il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico nonché il progetto per l'esecuzione di servizi e forniture articolato, di regola, in un unico livello.
- b. "RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO" (RUP) di cui al D.lgs. 50/2016, il quale viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP propone, al Responsabile del servizio, l'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro.
- c. "PROGETTISTA": tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.
- d. "COLLABORATORI INTERNI": personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
- e. "COLLAUDATORE": tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all'art. 102 D.lgs. 50/2016.

- f. "GRUPPO DI LAVORO": insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l'Ufficio Direzione Lavori o Direttore dell'Esecuzione e loro collaboratori interni.
- g. "LAVORO": le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all'allegato I del D.lgs. 50/2016. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc.).
- h. "FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE": Fondo di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 destinato all'incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo) e all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.

Art. 3 - COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO EX ART. 113, c. 2, D.LGS. 50/2016 - RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

Il Fondo di cui al presente regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli appalti di lavori, servizi e forniture.

In ogni singolo quadro economico approvato con il progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, deve essere previsto lo stanziamento per la costituzione del Fondo nella misura del 2% dell'importo dei lavori/servizi/forniture posto a base di gara (comprensivo degli oneri della sicurezza).

Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori/forniture/servizi di importo superiore a 5.000,00 euro ad esclusione dei contratti affidati ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m. e i.

- 1) Il fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è costituito ed alimentato da una somma pari al 2% complessivo dell'importo posto a base di gara (oneri per la sicurezza compresi) di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura.
- 2) L'80% (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, (pari all'1,60% dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.
- 3) Il 20% (venti per cento) del fondo come sopra computato, (pari all'0,40% dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 così come riportati al successivo articolo 4.
- 4) Per i lavori finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata la parte destinata al fondo incentivante è pari al 100%.
- 5) Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sulle somme a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura.

- 6) Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

PER LAVORI		
ATTIVITA' GENERALE	ATTIVITA' SPECIFICA	% rel.
RUP FASE DI GARA	GARA SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA	20
	GARA LAVORI	20
RUP IN FASE ESECUTIVA	RUP E SUOI COLLABORATORI TECNICI OD AMMINISTRATIVI	60
TOTALI		100

PER SERVIZI E FORNITURE	
ATTIVITA' GENERALE	% rel.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO IN FASE DI GARA	40
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO IN FASE ESECUTIVA	40
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO SE DIVERSO DAL RUP	20
TOTALI	100

- 7) I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.
- 8) Dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale. Nel caso in cui il RUP e il DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) coincidano con il Dirigente, il fondo di cui all'art. 113 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m. e i. è costituito ed alimentato per la sola componente del fondo per l'innovazione pari allo 0,4% dell'importo posto a base di gara. Pertanto il restante 1,6% dell'importo a base di gara rimane tra le somme a disposizione dell'amministrazione.
- 9) I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.
- 10) Di norma ai collaboratori tecnici od amministrativi del RUP viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al 30% della corrispondente aliquota. La restante quota (del 70%) viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
- 11) L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del RUP, sentito il responsabile dell'attività, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in

questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività detratta della quota assegnata ai collaboratori.

- 12) Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo destinandole prioritariamente alla componente per l'innovazione di cui all'articolo 4.

Art. 4 - FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il **20 per cento** delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di corsi di formazione ed aggiornamento nel settore dei contratti pubblici;
3. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento;
4. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione del settore tecnico dell'ASP.

Art. 5 - PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO ATTIVITA' DEL RUP

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'articolo 1 e nella tabella di cui all'art. 3 comma 6.
2. I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Direttore Generale, se persona diversa, perché siano assicurate le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
3. Il Responsabile del procedimento svolge le attività previste dalla normativa di settore provvedendo a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta,

alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

4. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati all'ASP, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Art. 6 - RAPPORTI CON ALTRI ENTI PUBBLICI

È possibile istituire Gruppi di Lavoro e/o rapporti di collaborazione con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivante.

Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro o del rapporto di collaborazione dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio. I dipendenti dell'ASP che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro o per collaborare con un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'ASP l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; la parte non liquidata andrà all'anno successivo.

Art. 7 - DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

- 1) La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
- 2) La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Direttore Generale che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico del procedimento.
- 3) In caso di disaccordo tra il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore Generale sulle modalità di ripartizione del fondo tra il personale dipendente sarà il parere del primo a prevalere.
- 4) Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione. La liquidazione del fondo incentivante singolo per le attività indicate all'art. 3 avviene all'emissione del certificato di regolare esecuzione. Prima di effettuare la liquidazione del fondo incentivante sarà verificato il rispetto dei tempi e dei costi per la applicazione di

decurtazioni per eventuali scostamenti. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli eventuali incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; in caso di avveramento della condizione la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.

Art. 8 - DECURTAZIONI DELL'INCENTIVO AL PERSONALE INTERESSATO

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.lgs. n. 50/2016 si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento potrà essere ridotto nei seguenti casi:
 - A) Incremento di costo dell'opera appaltata;
 - B) Incremento dei tempi di esecuzione;
2. La riduzione potrà essere operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.
3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
4. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$$I_r = I_t - ((I_t/t)*r) + (I_t/K)*\Delta k)$$

Dove:

I_r = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento - I_r sempre ≥ 0)

I_t = Incentivo totale dovuto

t = termine contrattuale

r = ritardo colpevole

K = costo dell'opera (al netto del ribasso)

Δk = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

5. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - a. incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.lgs. n. 50/2016;
 - b. sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c. ritardi imputabili esclusivamente agli operatori economici soggetti a penale per ritardo.
6. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART. 9 - ONERE PER L'ISCRIZIONE PROFESSIONALE

Nei limiti ammessi dalla legge, l'amministrazione provvede al rimborso delle spese per l'iscrizione agli albi professionali dei tecnici a cui vengono effettivamente affidati gli incarichi di Responsabile Unico del Procedimento, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, di collaudo statico e tecnico amministrativo dietro presentazione di copia del versamento.

ART. 10- ASSICURAZIONI

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'art. 24 del D.lgs. n. 50/2016 che, al comma 4, espressamente stabilisce che "sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione".
2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

Art. 11 - DISPOSIZIONI VARIE

In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

Art. 12 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti in materia.

Art. 13 - REVISIONI PERIODICHE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento sarà oggetto di revisione ogni volta che ne ricorrono i presupposti, anche al fine di recepire tutte le indicazioni ANAC e della giurisprudenza amministrativa e contabile che normalmente si sviluppano sul tema (incluse le eventuali modifiche normative).

Art. 14 - ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ASP.